

Sentenza n. 84 del 25 settembre 2012 (ud 18 settembre 2012) - della Commissione tributaria provinciale di Treviso, Sez. VIII - Pres. Pierluigi Chiarelli - Rel. Pierluigi Chiarelli.

Cartella esattoriale - Pagamento nei termini - Compensi di riscossione e diritti di notifica.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TREVISO
OTTAVA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:
CHIARELLI PIERLUIGI - Presidente e Relatore
QUER LUIGI - Giudice
CELOTTO GUIDO - Giudice
ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1781/11
depositato il 29/12/2011
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) ASSENTE 2006 COMP. RISCOSS.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) ASSENTE 2007 COMP. RISCOSS.
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE TREVISO EQUITALIA NORD S.P.A.
difeso da:
CIMETTI MAURIZIO
- PARENTE GIUSEPPE
PIAZZA CADUTI 3 C/O GRECU E. 31021 MOGLIANO VENETO
proposto dai ricorrenti:
GRUPPO BASSO S.P.A.
VIA FELTRINA 256 31100 TREVISO TV
difeso da:
BORZOMI' NICOLA
C/O STUDIO BARBARISI & ASSOCIATI
VIA MONTELLO 6/A 31044 MONTEBELLUNA TV
difeso da:
GEATTI GABRIELLA
C/O STUDIO BARBARISI & ASSOCIATI
VIA MONTELLO 6/A 31044 MONTEBELLUNA TV
difeso da:
ZOPPINI GIANCARLO
C/O STUDIO BARBARISI & ASSOCIATI
VIA MONTELLO 6/A 31044 MONTEBELLUNA TV

RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO

Parte ricorrente impugna la cartella di pagamento qui in questione chiedendone l'annullamento limitatamente all'importo di Euro 8.262,81 richiesto a titolo di compensi di riscossione per l'ipotesi di pagamento entro le scadenze indicate nelle istruzioni di pagamento.

Espone parte ricorrente che l'importo in questione è stato illegittimamente richiesto in assenza di una qualsiasi attività svolta dall'agente della riscossione che si è limitato alla notifica di una cartella automaticamente consequenziale riferita all'iscrizione a ruolo, a titolo provvisorio, della metà delle imposte accertate a mezzo degli avvisi di accertamento qui in questione.

Osserva parte ricorrente che è evidente che la sola notifica della cartella di pagamento non giustifica un aggravio di tale misura (pari al 4,65%) di somme già dovute.

Prosegue con dettagliato esame della normativa succedutasi sul punto osservando che gli importi in questione, per la loro evidente sproporzione rispetto alla modestissima attività effettuata consistita unicamente nella notifica della cartella, non possono ritenersi a carattere retributivo e debbono pertanto ritenersi di carattere sanzionatorio e come tali illegittimi in assenza di qualsiasi presupposto per l'irrogazione di una sanzione.

Parte ricorrente insiste per l'annullamento parziale della cartella impugnata con riferimento allo specifico punto illustrato.

Si costituisce parte resistente esaminando a sua volta la normativa esistente e concludendo che i compensi di riscossione non hanno natura giuridica di sanzione e trovano la loro giustificazione in precise disposizioni normative.

Vanno pertanto confermati con rigetto del ricorso.

Ciascuna delle due parti processuali produce Giurisprudenza in suo favore.

LA COMMISSIONE OSSERVA: che da esame della cartella impugnata si evince in primo luogo come con specifica voce siano richiesti a parte diritti di notifica non ricompresi né coincidenti con la voce qui in questione la quale è riferita espressamente a compensi di riscossione ai quali vengono aggiunti distintamente e separatamente i diritti di notifica.

Poiché la cartella di pagamento è stata giustamente avvicinata, ancorché non pienamente equiparata, all'atto di precetto, può facilmente farsi ricorso alla Giurisprudenza in tema di atti di precetto per la risoluzione della presente questione con la conseguenza, pacifica, che non è sufficiente che un importo richiesto sia astrattamente previsto da una fonte normativa perché la previsione presuppone la spettanza, volta a volta di questo o quel diritto sempre che, ovviamente, nel caso concreto sia già stata svolta o sia comunque prevedibilmente di necessario svolgimento la specifica attività prevista dalla singola voce di tariffa.

Stando così le cose non è difficile immaginare che in molti casi sia necessaria una articolata attività di riscossione non coincidente né con gli atti tipicamente esecutivi né con la pura e semplice notifica del titolo esecutivo quale ad esempio attività di ricerca e di individuazione del destinatario dell'atto, soprattutto nei casi di debitori che con vari artifici si sottraggono all'attività di riscossione.

Sicuramente altre attività anche non tipizzate possono rendersi necessarie nell'ambito di una riscossione e certamente danno luogo sia a spese che a diritti di compenso, ma spetta sempre al creditore spiegare e dimostrare quale sia volta a volta l'attività da lui posta in essere a fronte della quale viene richiesto un compenso perché la semplice tabulazione astratta di un compenso non è sufficiente, soprattutto nel caso di esplicita contestazione.

Pertanto in questa controversia il Giudice tributario non deve fare nulla di diverso da ciò che fa il Giudice civile nel caso di contestazione di alcune voci di un atto di precetto: deve cioè in primo luogo ascoltare le spiegazioni del creditore riferite alla specifica attività contestata ed in secondo luogo, in presenza di contestazione di controparte, verificare il concreto svolgimento dell'attività per la quale si chiede un compenso.

In questo caso specifico nulla dice parte resistente e creditrice, la quale nella sua comparsa di costituzione e risposta non spiega in che cosa sia consistita questa attività di riscossione per la quale viene richiesto l'importo non indifferente di Euro 8.262,81 per l'ipotesi di pagamento nei termini e dunque in assenza di qualsiasi inadempimento imputabile al debitore.

Stando così le cose sembra logico concludere che o l'importo in questione, come pretende parte ricorrente, ha carattere di sanzione mascherata; ed allora ne va giustamente deciso l'annullamento perché nessun inadempimento è imputabile in questo caso al debitore e in ogni caso l'irrogazione di questa sanzione avverrebbe al di fuori della Legge quadro sulle sanzioni in materia tributaria.

Oppure, dovendo negarsi natura sanzionatoria all'importo in questione, deve riconoscersi la sua natura astrattamente retributiva con la conseguenza, come sopra illustrato, che caso per caso, in presenza di contestazione di controparte, il creditore dovrà prima di tutto indicare in cosa è consistita l'attività per la quale pretende di essere compensato ed in secondo luogo dovrà, a fronte delle contestazioni di controparte, fornire la prova della concreta ed effettiva effettuazione dell'attività per la quale richiede un compenso a carattere retributivo, secondo la definizione fornita dalla stessa parte creditrice.

In conclusione l'importo in questione va annullato perché in tutti i casi parte creditrice non ne ha dimostrato i presupposti negando che sussistano i presupposti per una sanzione e non spiegando in cosa consisterebbe l'attività ulteriore alla semplice notifica per la quale si chiede un compenso così elevato.

Il ricorso va pertanto accolto ma l'incertezza giurisprudenziale sul punto giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Treviso il, 18 settembre 2012.